



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

*Il Consigliere Segretario*

Venezia, 17 maggio 2019

Prot. n. 4649/2019

Via email

### A TUTTI I COLLEGHI

**OGGETTO: LINEE GUIDA IN TEMA DI FORMAZIONE CONTINUA - EFFETTI DERIVANTI DAL MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE**

Egregi Colleghi,

facendo seguito alla comunicazione circolarizzata il 26 gennaio 2018, si ritiene utile riassumere, nuovamente, il quadro normativo regolamentare disciplinante la materia della formazione obbligatoria, in modo da consentire agli iscritti di porre - ove ancora possibile - rimedio ad eventuali carenze formative che, una volta accertate, avrebbero immediati e pregiudizievoli riflessi per lo svolgimento dell'attività professionale.

Ci si riferisce, in particolare ma non solo, a quanto disposto dall'art. 21 della Legge Professionale e dal suo regolamento attuativo, laddove, subordinando la permanenza dell'iscrizione all'albo all'accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, tra i requisiti che devono essere costantemente posseduti dall'Avvocato è prescritto il completo adempimento dell'obbligo di formazione continua (cfr. art. 2, comma 2, lett e), D.M. 25 febbraio 2016 n. 47).

In tale ottica, allora, è d'uopo rammentare che:

- l'obbligo formativo inizia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Albo od al Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. A tale riguardo giova precisare che, stando ad un'interpretazione testuale del regolamento nr 6/2014 del C.N.F., per il Praticante abilitato al patrocinio l'obbligo formativo inizia a decorrere **dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta iscrizione nel registro**, irrilevante essendo, ai fini di tale decorrenza, il diverso momento nel quale il praticante abilitato abbia prestato il giuramento.



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

*Il Consigliere Segretario*

Qualora il Praticante abilitato al patrocinio diventi avvocato in costanza di obbligo formativo, permarrà in detto obbligo formativo senza soluzione di continuità, essendo irrilevante, in tal caso, la data di iscrizione all'albo degli Avvocati; data che dovrà essere considerato quale dies a quo per la decorrenza dell'obbligo formativo (a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'iscrizione) solo per i Praticanti previamente decaduti dal patrocinio o che non siano stati abilitati al patrocinio;

- il periodo di valutazione dell'obbligo formativo ha durata triennale ed i crediti formativi (di seguito CF) vanno conseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- nell'arco del triennio si devono conseguire **almeno 60 CF (crediti formativi)** di cui **9 nelle materie obbligatorie di Ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale**, con un limite minimo annuale di almeno **15 CF** di cui **3 CF inderogabili nelle materie obbligatorie**;
- è consentita la compensazione dei maggiori CF maturati in un anno, con quelli inferiori conseguiti nell'anno immediatamente precedente o successivo, ma solo nell'ambito del medesimo triennio formativo. Tale recupero compensazione è consentito solo nella misura massima di 5 CF per anno, con esclusione per la materia di deontologia ed etica professionale il cui numero minimo di 3 CF annui costituisce il minimo inderogabile;
- si possono conseguire crediti formativi anche mediante la Formazione a Distanza (FAD) ma in una misura che non potrà superare comunque il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio (quindi un massimo di 24 CF con FAD su 60);
- Sono esentati dall'obbligo di formazione continua:
  - a) gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'art 20 comma 1 della legge professionale (assunzione di cariche elettive e/o politico amministrative) per la durata del mandato;
  - b) gli Avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età.  
Il CNF ha chiarito in via interpretativa che **tale esenzione opera a partire dall'anno solare di compimento dell'anzianità di iscrizione o di età e vale per l'intero anno** (a prescindere dunque dalla data di compimento) e che, nell'anno antecedente alla maturazione del limite di anzianità di iscrizione o di età, l'obbligo potrà dirsi assolto con il conseguimento di almeno 15 CF di cui 3 nelle materie obbligatorie;



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

*Il Consigliere Segretario*

- c) i componenti di Organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento Europeo; i Docenti Universitari di Ruolo ed i Ricercatori Universitari confermati che insegnano in materie giuridiche;
- su domanda motivata e documentata dell'interessato sono esonerati, in tutto od in parte, dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
  - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna dei doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori;
  - b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
  - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
  - d) cause di forza maggiore;
  - e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.In tutti tali casi l'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento. Ci si riporta alla Circolare nr 7 dell'11 giugno 2015 prot. nr. 4247, per quel che concerne i criteri guida per ottenere l'esenzione in caso di gravidanza, paternità o maternità;
- qualora l'iscritto abbia seguito eventi formativi già accreditati dal C.N.F. o da altro Consiglio dell'Ordine, lo stesso è autorizzato ad imputare i relativi crediti riconosciuti all'evento, previa esibizione al Coa di Venezia della relativa certificazione rilasciata dal CNF o dal Coa accreditante, senza necessità di chiedere ulteriore riconoscimento al Coa di Venezia;
- qualora l'iscritto abbia partecipato ad attività od iniziative non previamente accreditate o svolto attività di studio ed aggiornamento individuale, è tenuto a chiedere al Coa il riconoscimento dei CF, allegando tutta la documentazione necessaria per consentire al Coa di verificare l'effettività di quanto svolto, di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento sulla formazione e la valenza formativa dell'attività;
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, riconosce agli iscritti che svolgano attività di tutor nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro promosso e coordinato dal Consiglio dell'Ordine, nr 7 crediti formativi, di cui 3 in deontologia, per ogni percorso di ASL portato a buon fine con un massimo di 10 CF l'anno, sino a nuova indicazione del C.N.F. sul punto;



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

*Il Consigliere Segretario*

- in attesa dell'implementazione del sistema di rilevazione informatica delle presenze ai corsi e seminari, i Collegi tenuti all'obbligo formativo dovranno redigere una relazione annuale sull'adempimento dell'obbligo formativo, utilizzando il modulo scaricabile dal sito dell'Ordine e trasmetterla a mezzo PEC all'indirizzo [consiglio@venezia.pecavvocati.it](mailto:consiglio@venezia.pecavvocati.it) entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento.

\*

Ciò posto ed essendosi esaurito il periodo di *vacatio* per l'applicazione del Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense («ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento» avvenuta il 22 aprile 2016) - si ritiene quantomai opportuno fare presente che il mancato o, comunque, il non corretto assolvimento dell'obbligo formativo comporta i seguenti effetti:

- la **cancellazione dall'Albo**, in quanto, come cennato sopra, viene a mancare il requisito di cui all'art. 2, comma II, lett. e), del Decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, per l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
- l'impossibilità, ai sensi dell'art. 25, comma VII, del Regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 16, di «**ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio**», di richiedere o mantenere l'iscrizione «**negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici**», nonché di «**accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame**»;
- la **preclusione all'iscrizione ed alla permanenza nell'Elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio**, ai sensi degli artt. 1 comma IIII e 5 comma I lett. c) del Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento di detto Elenco;
- la **preclusione all'iscrizione ed alla permanenza negli Elenchi degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato**, costituendo il corretto assolvimento dell'obbligo formativo un "prerequisito" di ordine generale a tutela del cittadino, essenziale per il corretto svolgimento della professione forense.

Confidando di aver contribuito a fare chiarezza sulla materia, a beneficio di un consapevole rapporto con la pratica della formazione continua, porgo i migliori saluti.



Il Consigliere Segretario  
Marco Rigo